

CAMERA DEI DEPUTATI N. 138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUCCIARELLI DUCCI, BONOMI, TRUZZI, BOIDI, GRAZIOSI, STELLA, VIALE, VICENTINI, TROISI, SCARASCIA, REPOSSI, MONTE, NEGRARI, SEDATI, SCHIAVON, PINTUS, BIAGIONI, BOLLA, BARTOLE, SEMERARO, SORGI, CACCURI, ARMANI, MAROTTA MICHELE, Malfatti, FERRARA, GERMANI, AMADEO ALDO, FODERARO, GIGLIA, PUGLIESE, DE MARZI FERNANDO, VETRONE, BARONI, MARENGHI, FRANZO, AMATUCCI, SODANO, GERBINO, PREARO, LONGONI, AIMI, SANGALLI, HELFER, ZUGNO, TANTALO, PUCCI ERNESTO, COTELLESA, DI LEO, BALDI, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, NEGRARI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione della vigente norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina, relativa ai requisiti che debbono essere dichiarati contestualmente nell'atto di acquisto del fondo rustico, ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali, previste dalla legge stessa, ha fatto e fa sorgere un considerevole numero di controversie per l'erronea interpretazione che viene data dall'amministrazione finanziaria.

La norma in questione dispone letteralmente: « Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta: a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, ed inoltre se si trovano nelle condizioni

di cui al numero 3 dell'articolo precedente; ossia con riferimento al citato numero 3, debbono inoltre dichiarare che nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbiano venduti altri fondi rustici oppure abbiano venduti appezzamenti di terreni la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

È fuori dubbio che, in base al letterale dettato legislativo, la norma comporta l'assolvimento di un obbligo avente *soltanto* carattere *positivo o qualificativo*, vale a dire che l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto *soltanto* a dichiarare, contestualmente nell'atto, *quali* sono i fondi posseduti a titolo di proprietà.

Per cui, nell'ipotizzato caso che l'acquirente, come pure i componenti il nucleo familiare, non siano possessori, a titolo di proprietà o di enfiteusi, di alcun fondo, ovvia-

mente, non hanno l'obbligo di dichiarare nell'atto la non possidenza cioè di rendere, comunque, una dichiarazione anche negativa, non essendo affatto imposto tale obbligo dalla legge.

Che questa sia la retta interpretazione della norma, conforme alla volontà del legislatore, emerge evidente, poiché non sussiste, nel dettato legislativo, alcun espresso precetto che obblighi di dichiarare, in ogni caso, la non possidenza.

Del resto, che la *ratio* della norma, a prescindere dalla chiara sua literalità, esprima la volontà nel senso suesposto lo si desume, irrefutabilmente, dall'*iter* della approvazione della legge.

Difatti nello schema del disegno di legge, presentato dal Governo, l'articolo 3 risultava così formulato:

« Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente o l'enfiteuta: a) deve dichiarare contestualmente nell'atto che trovasi nelle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente, ecc. ecc. ».

Il numero 3 dell'articolo precedente, al quale si fa riferimento secondo la progettata formulazione, comportava, per l'appunto, l'obbligo di dichiarare che l'acquirente o l'enfiteuta non era proprietario di altri fondi.

Poiché nell'*iter* di discussione della legge, la norma è stata emendata ed approvata nei termini del testo in vigore, appare evidente che il legislatore ha inteso espressamente eliminare l'obbligo della dichiarazione negativa, cioè di non possidenza, che peraltro, logicamente, appare superflua ai fini sostanziali della legge.

D'altronde l'esame anche esegetico delle norme di favore in materia di imposta di registro, per quanto attiene alla formalità degli atti di compra-vendita di fondi rustici per la formazione della piccola proprietà contadina, mette chiaramente in evidenza che la volontà del legislatore ha subito una evoluzione in proposito. Difatti (ancora prima della legge 24 febbraio 1948, n. 114, in favore della formazione della piccola proprietà contadina) quando vigeva l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, accordante la riduzione dell'imposta normale di registro al 6 per cento per i trasferimenti a titolo di compra-vendita dei fondi rustici, era stabilito che per ottenere la registrazione dell'atto con l'aliquota ridotta, l'acquirente doveva dichiarare « se e quali fondi rustici erano posseduti in piena proprietà da lui, dal coniuge e dalle

altre persone componenti la famiglia ». Intuitivamente la congiunzione « se » seguita dalla preposizione « e » e dall'aggettivo qualificativo « quali » esprimeva concettualmente, secondo il senso logico e grammaticale, che l'acquirente avrebbe dovuto fare anche l'ipotizzata dichiarazione di non possidenza.

Così pure, in forza della prima legge 24 febbraio 1948, n. 114, sulle provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, il compratore doveva dichiarare contestualmente nell'atto (in base alla precisa norma di cui alla lettera b) dell'articolo 1 che non era proprietario di altri fondi ovvero che l'acquisto era fatto per la arrotondamento della proprietà rustica del compratore o dell'enfiteuta quando questa era insufficiente all'impiego della mano d'opera della sua famiglia; però non era tenuto a fare alcuna dichiarazione in ordine alla eventuale possidenza di altri fondi.

Da ciò emerge, in modo indiscutibile, che secondo la vigente norma, per le surriferite ed illustrate ragioni, non può essere revocato in dubbio, che l'acquirente è tenuto a fare soltanto contestualmente nell'atto la dichiarazione positiva cioè dei fondi posseduti da lui e dai membri della famiglia.

Per modo che nell'ipotizzato caso che l'acquirente non abbia motivi per fare nell'atto la sopradetta dichiarazione di possidenza, tanto per sé come per i componenti il nucleo familiare, in quanto la legge non stabilisce tassativamente anche la dichiarazione negativa, l'atto stesso non può essere ritenuto formalmente imperfetto ai fini del conseguimento delle previste agevolazioni fiscali.

D'altra parte la stessa Amministrazione finanziaria, nella normale n. 47 del 9 settembre 1954, dettando le istruzioni agli uffici in ordine all'applicazione della legge, afferma testualmente:

« L'articolo 3 *semplifica* — sempre con effetto innovativo — e *riduce al minimo indispensabile* le formalità necessarie per conseguire le agevolazioni, stabilendo che la prova della sussistenza e dei requisiti deve risultare: a) da una dichiarazione contestuale dell'acquirente, del permutante o dell'enfiteuta, *attestante quali sono* i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti, ecc. ecc. ».

È ovvio che *non si semplifica* pretendendo, erroneamente, che l'acquirente dichiarare, contestualmente, quello che non possiede o meglio renda una dichiarazione negativa di possi-

denza, quando la norma concernente tale dichiarazione negativa, già stabilita nella precedente legge del 1948, n. 144, è stata esplicitamente abrogata.

Per le analoghe ragioni non risulta neppure fondata l'eccezione che gli atti non corrispondono al precetto legislativo quando la dichiarazione contestuale di possidenza risulta riferita solo all'acquirente e ad alcuni membri della famiglia, anziché a tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia.

Non può avere pure consistenza giuridica l'assunto che la abrogazione esplicita delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114; e successive modificazioni ed integrazioni, *incompatibili* con la legge 1954, n. 604, sancite nel secondo comma dell'articolo 6 della stessa, possa far ritenere però non caducata la norma di cui all'articolo 1 del menzionato decreto 1948, n. 114, per quanto attiene all'obbligo della dichiarazione di non possidenza, poiché, tra l'altro, detta norma (come è stato messo in evidenza), già progettata nel testo del disegno di legge, è stata soppressa dal legislatore.

Come infine non vale richiamarsi al precetto contenuto nel secondo comma dello stesso articolo 3 della legge in esame n. 604, riguardante l'applicazione delle sanzioni per il caso di infedeltà delle dichiarazioni, per sostenere l'obbligatorietà della dichiarazione negativa, poiché nell'ipotesi che risultasse, per certo, che l'acquirente od alcuni membri della famiglia del coltivatore diretto siano possessori di altri fondi, l'azione sanzionatoria non resta preclusa (quando anche nell'atto non fosse

stata resa alcuna dichiarazione in proposito) in quanto l'infedeltà non si configura soltanto per avere dichiarato una possidenza non conforme al vero, ma anche, a maggior ragione, per averla addirittura omessa.

Ciò premesso, atteso che per numerosissimi atti stipulati e registrati dopo l'entrata in vigore della legge, è stata e viene sollevata dagli Uffici del Registro, in sede di verifica ispettiva, la decadenza dei benefici fiscali e quindi viene ingiunto il pagamento delle imposte normali di registro ed ipotecarie (perché non risulta resa la dichiarazione contestuale negativa di possidenza oppure perché la dichiarazione di possesso è stata resa solo per taluno dei componenti il nucleo familiare), si manifesta urgente chiarire legislativamente la portata della norma, onde evitare inutili e dispendiose controversie che oltre essere fonte di spiacevoli litigi frustrano l'intento delle disposizioni di favore.

L'urgenza poi di un siffatto provvedimento appare tanto più indeclinabile, per ragioni di giustizia, atteso che il danno relativo alla decadenza dei benefici fiscali, non si limita al preteso pagamento delle imposte normali ma priva gli interessati del godimento delle altre correlative e ben maggiori provvidenze di favore della legge sulla piccola proprietà contadina.

Per gli illustrati motivi si propone all'approvazione del Parlamento il testo dell'unità proposta di legge con la sicura certezza che troverà il favorevole sollecito accoglimento degli onorevoli colleghi insieme alla richiesta che viene fatta di discussione in via di urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'obbligo dell'acquirente, permutante od enfiteuta di dichiarare contestualmente all'atto i fondi posseduti in proprietà od enfiteusi da essi o dai membri del nucleo familiare, di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione è dovuta soltanto relativamente all'acquirente permutante od enfiteuta ed ai membri del nucleo familiare che, alla data della stipula, siano possessori effettivi di fondi in proprietà ed enfiteusi.